



COMUNE DI TORREGLIA

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

N°21 Reg. delib.	Ufficio competente MANUTENTIVO
---------------------	-----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

OGGETTO	INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON METANIZZATE RICADENTI NELLA ZONA CLIMATICA "E" - L. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ANNO 2018
---------	--

Oggi **ventuno 21-05-2018** del mese di **maggio** dell'anno **duemiladiciotto** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
LEGNARO FILIPPO	Presente	BETTIN ALBERTO	Presente
RIGATO MARCO	Presente	BELLOTTO DENNY	Presente
SANTINELLO SILVIA	Presente	PEDRON ROBERTO	Presente
MARCOLONGO IGOR	Assente	MAZZON LUCA	Presente
BETTIN RESY	Presente	CECCOLIN DANIELA	Presente
DONA' SUSANNA	Presente	SCHIAVON FEDERICO	Presente
SANVIDO SILVIA	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Generale VISCONTI MARIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. LEGNARO FILIPPO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON METANIZZATE RICADENTI NELLA ZONA CLIMATICA "E" - L. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ANNO 2018
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) che ha operato la sostituzione della lett. c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23.12.1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione;

PRESO ATTO che con la suddetta disposizione il beneficio fiscale ivi previsto è stato esteso, tra l'altro, alle frazioni non metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica E) di cui al D.P.R. 26.08.1993 n. 412;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2010 è venuto meno l'ampliamento dell'ambito applicativo del beneficio fiscale previsto dall'art. 13 co. 2 della legge 28.12.2001 n. 448 laddove estendeva la riduzione di prezzo alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;

VISTO che il beneficio di cui all'art. 8 comma 10 lett. C) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "porzioni edificate ... ubicate a qualsivoglia quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";

DATO ATTO che questo Comune ricade nella zona climatica "E" di cui al sopracitato D.P.R. 412/93 e presenta alcune zone del paese non ancora metanizzate;

ATTESA pertanto la necessità di attivare la procedura atta a consentire agli abitanti delle zone non metanizzate del Comune di ottenere i suddetti benefici;

DATO ATTO che tale procedura, ai sensi del paragrafo 4 del comma 4 dell'art. 12 della Legge 488/1999, è attivata mediante adozione di apposita deliberazione con la quale annualmente il Consiglio Comunale Individua le frazioni (o meglio le zone) del paese non ancora metanizzate;

DATO ATTO altresì che la suddetta deliberazione deve essere comunicata al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni con le quali venivano individuate le frazioni non metanizzate ai fini della riduzione del costo del gasolio e gpl:

- Delibera di G.C. n. 52 del 07.05.2001;
- Delibera di C.C. n. 55 del 11.12.2003;
- Delibera di C.C. n. 36 del 30.09.2004;

- Delibera di C.C. n. 13 del 09.03.2009,
- Delibera di C.C. n. 8 del 29.04.2013;

VISTE le disposizioni vigenti in materia tra cui:

- l'art. 4, comma 4, del decreto legge 30.09.2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.11.2000, n. 354, che ha disposto che la sostituzione della lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della Legge 23.12.1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), abbia efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo;
- l'art. 27, comma 2, della legge 23.12.2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha disposto che nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'art. 8, comma 13, della legge n. 448 del 1998, per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dal sopra citato art. 12, comma 4, della Legge 488 del 1999, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30.09.1999, n. 361, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze;
- il predetto D.P.R. 30.09.1999, n. 361;
- il decreto del Ministero delle Finanze 28.12.2000, con il quale, in applicazione dell'art. 73, comma 4 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 3000, è stato stabilito che l'Agenzia delle dogane, istituita ai sensi dell'art. 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo con attribuzione dei compiti di pertinenza del dipartimento delle dogane e delle imposte dirette, sia attivata dal 01.01.2001 e che dalla medesima data cessino le funzioni esercitate dal predetto dipartimento;
- la determinazione 23.01.2001 (pubblicata sulla G.U. – Serie Generale n. 24 del 30.01.2001) con la quale il Direttore della Direzione Centrale dell'imposizione Indiretta sulla Produzione e sui consumi, fissa i criteri e le modalità di applicazione del suddetto beneficio, di erogazione dei rimborsi per il periodo suddetto, di erogazione dei rimborsi per il periodo pregresso ed approva anche uno schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che gli interessati devono produrre per ottenere il beneficio di cui alle sopra citate disposizioni;

RITENUTO opportuno evidenziare e ribadire che, alla luce delle sopra richiamate disposizioni la nozione giuridica di frazione non è da assumersi in senso stretto, ma è invece riferibile a tutte quelle porzioni del territorio comunale non facenti parte del centro abitato;

VISTA la planimetria all. A) alla presente proposta nella quale vengono individuate le zone comunali ricadenti nella zona climatica E non metanizzate;

RITENUTO di adottare in merito specifica deliberazione consigliare;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000;

SI PROPONE

1. DI DARE ATTO che - ai fini del beneficio fiscale previsto per i consumi di gasolio e di G.P.L. usati come combustibile da riscaldamento di cui all'art. 12, comma 4, della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) che ha operato la sostituzione della lett. c) del comma 10 dell'art. 8 della legge 23.12.1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) – il territorio del comune di Torreglia ricade interamente nella zona climatica E di cui al D.P.R. n. 412/1993, ed è incluso nell'elenco nell'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999 "Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412";

2. DI CONFERMARE, per i motivi indicati in narrativa, per l'anno 2018, le zone comunali ricadenti nella zona climatica "E" non metanizzate individuate nella planimetria all. A);
3. DI PRECISARE che i benefici in argomento non sono applicabili al centro abitato ove ha sede la casa comunale, così come identificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 23.05.2016 avente per oggetto "Approvazione nuova delimitazione dei centri abitati ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada e DGR 3811/2009";
4. DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile area tecnica le successive incombenze di legge ed in particolare quella di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, della determinazione 23.02.2001 dell'Agenzia delle Dogane nonché di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito internet del Comune;
5. di precisare che:
 - le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. n. 412/1993, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, sono quelle non prospicienti le strade servite dalla rete di distribuzione di gas metano rappresentata nella planimetria all. A);
 - l'eventuale estensione della rete metanizzata fa decadere l'applicazione del beneficio dal momento in cui la rete di distribuzione riceve gas metano dalla rete di gasdotti;
 - di dare atto che per zone non metanizzate si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o di uso pubblico nelle quali non sono esistenti condotte di metanizzazione, oltre a quelle zone ove insistono edifici posti a distanza superiore a m 40,00 dalla condotta esistente o anche a distanza inferiore, qualora sia dimostrata ed accertata tecnicamente l'impossibilità di allacciamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, circa le competenze del Consiglio Comunale;

DATO atto che dopo l'illustrazione della proposta da parte dell'ass. Resy Bettin non si registrano interventi;

CON voti favorevoli unanimi espressi dai n. 12 consiglieri presenti in aula

DELIBERA

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	INDIVIDUAZIONE ZONE COMUNALI NON METANIZZATE RICADENTI NELLA ZONA CLIMATICA "E" - L. 448/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE - ANNO 2018
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
LEGNARO FILIPPO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Generale
VISCONTI MARIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.